

## LEGISLAZIONE NEGLI STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA IN MATERIA DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Esempi di buone prassi

---

### **B E L G I O**

Questa relazione è stata fatta nel novembre 2000 dal Ministero dell'impiego e del lavoro, Servizio delle relazioni multilaterali; in febbraio 2003 dal Ministero delle Fiandre, Servizio delle Pari opportunità e in gennaio 2004 dal Ministero dell'Impiego e del Lavoro, Direzione delle Pari opportunità.

#### **1.0 Legislazione e sanzioni relative alla violenza contro le donne**

L'esposizione delle leggi che seguono danno un quadro della legislazione recente e degli strumenti giuridici in materia di violenza fisica e sessuale a livello federale belga.

**G.** Legge 24 novembre 1997 mirante a combattere la violenza all'interno della coppia

Questa legge prevede circostanze aggravanti in caso di violenza fisica all'interno della coppia. La legge si applica anche agli ex partners. La morte, l'omicidio e la violenza sessuale sono esclusi. Questa legge dà la possibilità di intraprendere il più rapidamente possibile i procedimenti giudiziari per allontanare fisicamente dalla sua vittima l'autore di violenza fisica nella coppia nonché di arrestarlo e di poter passare all'accertamento dei fatti quando la vittima lo chieda. Questa ultima possibilità si applica nei casi di congiunti o conviventi. Conferisce ugualmente il diritto a certe istituzioni di aiuto a restare in giudizio. Il consenso della vittima è richiesto.

*Benchè la polizia abbia registrato 6.587 casi nel 2001 e 5.806 nel 1999, la Procura (o il Tribunale) archivia ancora troppo spesso i casi senza seguito. La politica di classificazione è spesso legata al contesto relazionale della violenza e al rischio che la vittima ritiri la sua querela o ritorni presso il suo partner. E' soprattutto legata all'insufficiente informazione ottenuta tramite i verbali di polizia, al fatto che questi verbali non siano collegati tra di loro in modo che la dinamica della violenza si perde, al fatto che non siano registrati come violenza familiare e al fatto che i certificati medici sono troppo poco utilizzati come prove materiali o sono redatti in maniera non corretta o lacunosa.*

*La questione della registrazione distinta da parte della procura (o corpo degli avvocati del pubblico ministero) è all'attenzione del Collegio dei Procuratori generali.*

**H.** Legge 12 marzo 1998 (riguarda il miglioramento della posizione della vittima e la Procedura dell'esame corporale in caso di violenza)

**I.** Legge 30 ottobre 1998 (riguarda le pene relative alla violenza psicologica)

**J.** Legge 23 novembre 1998 (istituisce la convivenza legale. Il giudice di pace può adottare misure urgenti e provvisorie a tutela della vittima anche nei casi di coppie conviventi)

**L.** Decreti reali 10 febbraio 1999 e 28 ottobre 1999 riguardanti le misure di esecuzione della liberazione condizionale

Prevede, tra l'altro, che le vittime di certi reati vengano avvisate della concessione della liberazione condizionale all'autore del reato e tramite, il servizio di accoglienza delle vittime, possono porre delle condizioni particolari rispetto alla concessione.

**Q.** Legge 28 gennaio 2003 riguardante l'assegnazione dell'abitazione al coniuge o al convivente vittima di atti di violenza fisica da parte del partner e completante l'art. 410 del codice penale

Questa legge prevede un appesantimento delle circostanze aggravanti contenute nell'art. 410 del Codice penale portando il massimo della pena fino all'arresto. Questo permette al giudice istruttore, nei casi di percosse e ferite e di tentato avvelenamento di applicare la detenzione preventiva o di emettere un mandato di arresto, l'autore può quindi essere allontanato dalla residenza coniugale. Se il giudice ritiene che la carcerazione non sia più necessaria nel quadro della detenzione preventiva, può imporre delle misure o delle condizioni alternative quali l'interdizione ad entrare nell'abitazione o l'obbligo di seguire una terapia. Questa misura si applica a tutte le persone colpite da questo articolo di diritto penale: partners, coniugi, ex partners, o ex coniugi. Tra i (ex-)conviventi, anche quelli che convivono

abituamente senza essere conviventi legalmente, contrariamente ai principi di diritto civile di questa legge.

Gli aspetti civili di questa legge determinano che in caso di (tentativo di) percosse e ferite nel quadro di una separazione temporanea dei coniugi o dei conviventi legalmente, il giudice di pace attribuisca l'assegnazione della abitazione comune alla vittima. Si tratta di una misura che può essere presa nel quadro di misure urgenti o provvisorie. Può essere imposta anche in caso di domanda di divorzio, dal giudice del tribunale di prima istanza all'interno delle misure urgenti e provvisorie se il coniuge si è reso colpevole di (tentativo) di percosse e ferite e/o di avvelenamento. Gli stessi provvedimenti si applicano al momento del divorzio. Tanto il giudice di pace che il giudice del tribunale di prima istanza possono in circostanza eccezionali derogare a questo principio. Questa ultima disposizione riconosce una competenza discrezionale al giudice. La durata della misura provvisoria o urgente può essere liberamente disposta dal giudice ed è prevista nella sua ordinanza.

## **1.2 Violenze coniugali**

Oltre agli articoli del Codice penale riguardanti le percosse e lesioni volontarie, la legge del 24.11.1997 tesa a combattere la violenza all'interno della coppia prevede una circostanza aggravante come segue:

*“Il minimo della pena prevista dagli articoli dal 398 al 405 sarà raddoppiata se si tratta di imprigionamento e aumentata di due anni se si tratta di reclusione se il colpevole ha commesso il crimine o il delitto nei confronti del suo coniuge o della persona con la quale convive o ha convissuto e intrattiene o ha avuto una relazione affettiva e sessuale duratura”.*

## **Diritto penale**

La violenza all'interno della famiglia non esiste nel diritto penale se non come trasgressione ma la relazione familiare tra l'autore e la vittima può costituire una circostanza aggravante (v. sez. **G e Q**). La classificazione giuridica dipende dal tipo di violenza commessa e dalla sua gravità. Le percosse e le lesioni, l'omicidio e la morte sono *violenze fisiche*. L'attentato al pudore e lo stupro sono considerati *violenza sessuale*. In certi casi le minacce contro una persona possono essere considerate un *delitto*.

A livello penale, generalmente, il Procuratore del Re può proporre una mediazione penale e invitare gli autori di violenza a seguire una terapia o una formazione. In caso di esercizio dell'azione pubblica, il giudice può pronunciare sia una pena dura, sia la sospensione del pronunciato o la condizionale accompagnata eventualmente da misure di probation.

La legge del 28.11.2003 circa l'attribuzione dell'alloggio familiare ai coniugi o al convivente legale vittima di atti di violenza fisica da parte del partner, e il completamento dell'art. 410 del C.P. prevede un aggravamento delle circostanze aggravanti contenute nell'art.410 portando il massimo della pena fino ad un anno di reclusione. Questo permette al giudice istruttore, nei casi di percosse, lesioni, (tentato)avvelenamento, di applicare la detenzione preventiva o di emettere un mandato di arresto e di allontanare l'autore dalla residenza coniugale. Se il giudice ritiene che l'arresto non è più necessario nel quadro della detenzione preventiva, può imporre misure o condizioni alternative come l'interdizione ad entrare nella residenza o l'obbligo di seguire una terapia. Questa misura si applica a tutte le persone colpite da questo articolo del C.P.: partners, coniugi, ex partners o ex coniugi. Si considerano anche i conviventi abituali anche se non conviventi legalmente, questo contrariamente ai principi del diritto civile di questa legge.

## **Diritto civile**

Per quello che riguarda le coppie sposate il Giudice di pace può prendere, a richiesta di uno dei due coniugi, “misure urgenti e provvisorie” quando l'intesa tra la coppia è seriamente compromessa (art. 233 Codice Civile). In caso di violenze coniugali, il giudice può organizzare una separazione provvisoria. Il “serio disaccordo” può essere stabilito sulla base di un certificato medico.

Il giudice può sospendere l'obbligo di coabitazione e interdire l'accesso alla residenza di uno dei due coniugi. Il Giudice di pace può, per esempio, assegnare il domicilio coniugale al coniuge vittima della

violenza e interdire l'accesso all'altro consorte sottopena l'espulsione da parte della polizia. Il consorte che non rispetta la sentenza può essere perseguito per violazione di domicilio. Lo stesso dispositivo è stato previsto per le persone colpite da una declaratoria di coabitazione legale.

L'art. 231 del codice civile stabilisce che "i coniugi possono reciprocamente domandare il divorzio per eccessi, sevizie o ingiurie gravi dell'uno nei confronti dell'altro". Sembra che la definizione data alla violenza fisica e sessuale possa essere, all'occorrenza, largamente interpretata e può essere alla base di una domanda di divorzio per determinate cause.

Siccome le procedure di divorzio sono talvolta molto lunghe, il presidente del tribunale di prima istanza può, per direttissima, prendere misure urgenti e provvisorie che possono riguardare la persona, i mezzi di sussistenza, i beni della parte interessata e i figli.

Il contenuto di queste misure è uguale a quelle che possono essere prese dal giudice di pace come previsto dall'art. 223 del codice civile.

La legge del 23.11.1998 che instaura la convivenza legale prevede, in analogia con l'art. 223 bis del codice penale (per le persone coniugate) la possibilità per il giudice di pace di disporre misure urgenti e provvisorie (art. 1479 C.C.) se "l'intesa tra i conviventi è seriamente perturbata". Le misure riguardano l'occupazione dell'abitazione comune e la persona. Così il giudice può imporre una residenza separata e interdire a una delle due parti di occupare la residenza comune. Le misure urgenti e provvisorie possono essere disposte, a certe condizioni, nei confronti dell'ex convivente (al massimo un anno dopo la fine della convivenza).

Gli aspetti civili della legge 28.1.2003 riguardante l'attribuzione dell'alloggio familiare al coniuge o al convivente legale vittima degli atti di violenza del compagno e completanti l'art. 410 del Codice penale determinano che in caso di (tentativo di) percosse e ferite nel quadro di una separazione temporanea dei coniugi o dei conviventi, il giudice di pace attribuisce l'usufrutto dell'abitazione comune alla vittima. Si tratta di una misura che rientra tra le misure urgenti o provvisorie, può essere imposta in caso di domanda di divorzio, da giudice al tribunale di prima istanza nel sistema delle misure urgenti e provvisorie se il coniuge si è reso colpevole di (tentativo di) percosse e ferite e/o avvelenamento. Gli stessi principi si applicano nella sentenza di divorzio. Il giudice di pace e il giudice del tribunale di prima istanza possono, in circostanze eccezionali, derogare a questo principio lasciando al giudice una competenza discrezionale. La scadenza della misura provvisoria o urgente può essere liberamente imposta dal giudice ed è contenuta nella sua ordinanza.

### **Sanzionare la violenza "privata" e "pubblica"**

La legge del 24.11.97 ha introdotto nel codice penale la nozione di crimine e delitto commesso contro un "coniuge" come una circostanza aggravante di infrazioni comprese tra gli art. 398 e 405, riguardante l'omicidio volontario non qualificato di morte e le lesioni corporali. Il "coniuge" è definito in termini ampi e riguarda anche la persona con la quale si è avuta una relazione poi finita. Questa legge amplia la possibilità del procuratore del Re e le sue competenze in caso di flagranza di reato nella violenza coniugale. La legge abroga l'art. 413 del codice penale che considerava l'adulterio come una causa attenuante in materia di violenza coniugale.

### **Lo stupro nella coppia**

La legge 4.7.1989 ha modificato certe disposizioni relative al reato di stupro. Lo stupro nella coppia è perseguito e condannato come le altre forme di stupro: costituisce una circostanza aggravante ed è colpito con una pena uguale dentro o fuori dal matrimonio.

### **3.1 Ruolo delle organizzazioni non governative nelle azioni giudiziarie**

Ai sensi della legge 24.11.1997 tendente a combattere la violenza all'interno della coppia "tutte le opere di pubblica utilità e tutte le associazioni che godono di personalità giuridica, dopo almeno cinque anni dalla data dei fatti, e se si propongono per statuto di prevenire la violenza all'interno della coppia con

la diffusione di informazione e di portare aiuto alle vittime della violenza all'interno della coppia e alla loro famiglia, possono, con l'accordo della vittima, stare in giudizio nella controversia al quale l'applicazione dell'art. 410, c.3 del codice penale darà luogo". La vittima può rinunciare in ogni momento; questo ha per effetto mettere fine all'azione riguardante la controversia.

### **3.2 Principali problemi e nuove soluzioni**

Uno dei problemi essenziali è di stimolare le vittime ad agire, superando i tabù che le confinano nell'anonimato e di mettere a loro disposizione le informazioni necessarie per aiutarle in questo procedimento. Nel 1999, una campagna di sensibilizzazione (manifesti nelle stazioni, spot nei cinema e alla televisione, depliant negli uffici e nelle farmacie) aveva come messaggio "la violenza è inaccettabile! Rompete il silenzio prima che vi annulli". La campagna era rivolta sia ai giovani che agli adulti, alle donne e agli uomini. Il depliant della campagna fornisce alla vittima informazioni sulle autorità che può contattare.

Un altro problema consiste nella disponibilità sufficiente delle strutture di accoglienza e sostegno da una parte e nella necessità di incoraggiare le donne a ricorrervi dall'altra. In Belgio esistono delle realtà, un inventario dei luoghi è in corso di realizzazione a livello federale. Per ottimizzare l'informazione alle vittime, sono state elaborate delle pubblicazioni. Definiscono, tra l'altro, i concetti di violenza, offrono un sommario della legislazione in vigore e danno dei consigli su come reagire a certe situazioni di violenza, contengono delle liste di indirizzi di organismi di aiuto a livello provinciale, dei dati relativi alla suddivisione geografica e al tipo di accoglienza e di aiuto offerto. Queste guide sono aggiornate regolarmente e disponibili sul portale del Ministero dell'Impiego e del Lavoro.

L'aiuto può essere diviso in accoglienza ambulatoriale e residenziale.

Nel quadro dell'aiuto sociale ambulatoriale, le attività riguardano:

- Il "primo aiuto": luogo di denuncia, informazione e orientamento
- Trattamento: terapia, gruppi di discussione, terapia di lunga durata, attività continua di gruppo
- L'azione sociale: attività di formazione, informazione per un pubblico più ampio e sensibilizzazione.

L'aiuto sociale residenziale può contare sulle istituzioni private che si occupano della protezione dei giovani, i centri di accoglienza dei bambini, delle donne e i rifugi. Un rifugio è una casa che accoglie in modo residenziale donne maltrattate e i bambini che le accompagnano; i rifugi prevedono misure rigorose per quello che riguarda la fiducia; questo aumenta per le vittime la possibilità di lasciare il partner e offre loro nell'anonimato un tetto sicuro e un accompagnamento.

Infine è importante fare l'inventario dei luoghi regolarmente sulle difficoltà incontrate e di coordinare le soluzioni individuate. E' a questo fine che è stato creato il Forum nazionale di aiuto alle vittime nel 1996. Il Forum raggruppa sei ministeri e nove altre istanze rappresentanti il livello federale e le entità federate. Il Forum ha elaborato una Carta della vittima, filo conduttore per i diritti delle vittime. E' importante avere una visione chiara e aggiornata sulla situazione e compresa a riguardo dei procedimenti e delle pene. Il Belgio si è impegnato per migliorare i mezzi statistici giudiziari nella prospettiva di migliorare i dispositivi.

Una rete di coordinamento in materia di violenza a riguardo delle donne esiste a livello provinciale. Il loro lavoro consiste nell'informare i partner interessati dell'accoglienza delle vittime (polizia, giustizia, aiuto medico e sociale) e i familiari con i diversi mezzi di aiuto a loro disposizione.

A livello regionale, altre azioni tendono a ridurre le potenzialità di aggressione all'interno del problema della recidiva. Il loro scopo è di evitare che gli autori di aggressioni sessuali non reiterino e che imparino a controllare i loro comportamenti sessuali devianti. La terapia si rivolge a tutti i tipi di aggressione sessuale.